



## **Ordinanza sulla parte nazionale del Sistema d'informazione di Schengen (N-SIS) e sull'ufficio SIRENE (Ordinanza N-SIS)**

Modifica del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero*

*ordina:*

I

L'ordinanza dell'8 marzo 2013<sup>1</sup> sulla parte nazionale del Sistema d'informazione di Schengen (N-SIS) e sull'ufficio SIRENE è modificata come segue:

*Art. 7 cpv. 1 lett. g<sup>bis</sup>*

<sup>1</sup> Per svolgere i propri compiti di cui all'articolo 16 capoverso 2 LSIP, le autorità seguenti sono autorizzate ad accedere ai dati SIS per mezzo di una procedura di richiamo:

g<sup>bis</sup> il Protocollo del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e la Missione permanente della Svizzera presso l'Ufficio delle Nazioni Unite e le altre organizzazioni internazionali a Ginevra: per controllare le condizioni d'entrata e di soggiorno in Svizzera dei cittadini di Stati terzi nel quadro del rilascio delle carte di legittimazione del DFAE;

II

L'allegato 3 è modificato secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2026.

RS .....

<sup>1</sup> RS 362.0





## 1. Diritti d'accesso e di trattamento dei dati memorizzati nel SIS

### Abbreviazioni delle autorità

LEGI            Protocollo del DFAE e Missione permanente della Svizzera presso l'Ufficio delle Nazioni Unite e le altre organizzazioni internazionali a Ginevra

*Inserire una colonna intitolata «LEGI» nella categoria «Straniero» dopo la colonna «RSE».*

### *Livelli d'accesso*

*A = consultare*

*B = trattare*

*vuoto = nessun diritto d'accesso*

Denominazione per campo dati	Straniero	
	RSE	LEGI

**1. Segnalazioni di persone**

a. Cittadini di Stati terzi ai fini della non ammissione e del divieto di soggiorno	A	A
b. Cittadini di Stati terzi ai fini del rimpatrio	A	A
c. Persone per l'arresto ai fini dell'extradizione	A	A
d. Persone scomparse	A	A
e. Persone ricercate nell'ambito di un procedimento penale	A	A

f. Persone ai fini di una sorveglianza discreta, di un controllo d'indagine o di un controllo mirato	A	A
g. Indiziati la cui identità è sconosciuta		
h. Persone bisognose di protezione	A	A

**2. Segnalazioni di oggetti**

a. Veicolo a motore		
b. Natante		
c. Motore di natanti		
d. Aeromobile		
e. Motore di aeromobile		
f. Rimorchio di peso a vuoto > 750 kg		
g. Roulotte		

h. Apparecchiatura industriale (p. es. macchinari)		
i. Container		
j. Arma da fuoco		
k. Documento ufficiale vergine	A	A
l. Documenti d'identificazione quali passaporti, carte d'identità, licenze di condurre, titoli di soggiorno e documenti di viaggio	A	A
m. Documenti dei veicoli		
n. Targhe dei veicoli		
o. Banconote		
p. Oggetti della tecnologia dell'informazione		

q. Parti identificabili di veicoli a motore		
r. Parti identificabili di apparecchiature industriali		
s. Altri oggetti identificabili di alto valore		
t. Oggetti ai fini di una sorveglianza discreta, di un controllo d'indagine o di un controllo mirato	A*	A*

\* questa possibilità di ricerca è limitata agli oggetti ai quali l'autorità ha accesso secondo la presente tabella